



CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA  
DI VENEZIA

**ORDINANZA**

*(numerazione in intestazione)*

Il sottoscritto CA (CP) Filippo MARINI, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia,

**VISTA:** l'istanza prot. n.ZETA/CZ099/03/03.c del 20/11/2024, assunta a prot. n.39208 in data 22/11/2024, con cui la ZETA S.r.l., in qualità di Capogruppo/Mandataria dell'ATI e su incarico dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., ha richiesto la proroga fino al 31/03/2025 dell'Ordinanza n.29/2024 in data 15/04/2024, con la quale è stata disciplinata la navigazione in occasione dei lavori di escavo a quota -10.50 s.l.m.m. della darsena nord di Fusina e del relativo bacino di evoluzione del porto di Venezia, in quanto si è reso necessario realizzare un nuovo cassero di reflimento dei sedimenti, presso il sito di conferimento "Le Sorelle B";

**VISTA:** la nota prot. 34409 del 24/09/2024, con la quale il P.I.OO.PP., ha confermato il dispositivo autorizzativo originario prot. 34409 del 24/09/2024, ribadendo le modalità di escavo e trasporto dei sedimenti;

**VISTA:** la propria Ordinanza n.29/2024 in data 15/04/2024, sopra richiamata;

**VISTA:** l'autorizzazione n.111/2024 in data 15/04/2024, prorogata fino al 31/03/2025, rilasciata alla Società istante, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

**VISTI:** gli articoli 17, 24, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

**ORDINA**

**Articolo 1**

L'Ordinanza n.29/2024 in data 15/04/2024 in premessa richiamata, è prorogata **fino al 31/03/2025**.

**Articolo 2**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n.171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE  
CA (CP) Filippo MARINI

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative*